

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022

Allegato Cd)

**Deliberazioni relative a tariffe ed aliquote per
tributi e servizi**



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Conferma tariffe per l'anno d'imposta 2020.

PREMESSE

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni, prevede che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 42 definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all'art. 48 definisce le competenze della Giunta Comunale, stabilendo al comma 2 che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio;

VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, “di revisione ed armonizzazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni”, all’art.3, comma 5, con cui si dispone che “entro il 31 ottobre d’ogni anno i comuni deliberino, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nei regolamenti”, eventuali aumenti di tariffa da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione in questione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso;

DATO ATTO che la situazione tariffaria dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - a seguito di una modifica legislativa contenuta nell’art.10, comma 18, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha visto abrogare la disposizione contenuta nell’art.3, comma 5, del D.Lgs. 507/93, che consentiva l’applicazione delle tariffe vigenti anche per l’anno successivo in mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse - ha determinato la necessità di deliberare, o quantomeno di confermare le tariffe in vigore;

RICORDATO CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/09/1995 e s.m.i., è stato approvato il regolamento e che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2005, sono state approvate le tariffe in vigore;

DATO ATTO che questo Comune si è avvalso della facoltà che la Legge 23 dicembre 1999, n.488, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, all’art.30, comma 17, integrando l’art. 10, comma 11, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consentiva l’aumento delle tariffe per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino ad un aumento massimo del 50% rispetto a quelle previste dal D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, relativamente alle affissioni e alle forme di pubblicità superiori al metro quadrato;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 174 dd 13/12/2018 e n. 28 dd ,23/01/2019 relative rispettivamente alla conferma delle tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno d’imposta 2019, e alla loro rettifica;

PREMESSO CHE nella deliberazione N. 174/2018, da intendersi qui integralmente riportata, si confermavano le tariffe stabilite con delibera del C.C. n. 7/1998 e delibera della G.M. n. 1/2005 ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

ATTESO CHE le sopracitate deliberazioni:

- DB di Consiglio Comunale n. 7 del 27/02/1998,
Comune di Villesse – Deliberazione n. 133 del 29/11/2019

- DB di Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2005,

aumentavano, ai sensi dell'art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449, le tariffe, di cui al Capo I del D.Lgs. 15.12.1993, n. 507 (tariffe relative all'Imposta sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni), rispettivamente prima del 20% e poi del 15% (TOTALE 35%);

ATTESO CHE con l'art. 23, comma 7, del D.L. 22.06.2012, n. 83 veniva abrogato l'art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, n. 449 (la norma ai sensi della quale erano state aumentate le tariffe di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale 7/1998 e Giunta Comunale 1/2005);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, 208:

RILEVATO CHE l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 in merito all'applicazione della normativa sopracitata;

DATO ATTO che anche il Ministero dell'Economia delle Finanze, d'accordo con quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza n. 15/2018, ha emanato la risoluzione n. 2/DF/2018;

ATTESO quindi che, allo scopo di riportare le tariffe in argomento agli stessi importi vigenti in questo Comune ante art. 23, comma 7, D.L. 83/2012, risultava necessario rideliberare gli stessi aumenti già approvati con le deliberazioni C.C. 7/1998 e G.M. 1/2005 sopra richiamate;

VISTE le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145, entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019) che, nel testo approvato al comma 919, prevedevano la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 15.12.1993, n. 507 (tariffe relative all'Imposta sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni) fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, tenendo conto che le frazioni si arrotondano a mezzo metro quadrato;

RICHIAMATA quindi la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dd 23/01/2019 con cui si era resa necessaria una rettifica della deliberazione n. 174/2018, in ragione delle vicende normative di cui sopra introducendo *l'approvazione a decorrere dal 01.01.2019 dell'aumento delle tariffe del 35%, per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in relazione alla classificazione del Comune, ai sensi dell'art.2, del D.lgs. 507/93 e del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, per le superfici superiori al metro quadrato, tenendo conto che le frazioni si arrotondano a mezzo metro quadrato;*

CONSIDERATO che il Comune appartiene, ai fini di cui trattasi, alla classe V⁺ (QUINTA – Comuni fino a 10.000 abitanti), così come risulta dalla classificazione di cui all'art.2 del D.Lgs.15/11/1993, n. 507;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, resa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.267/2000;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

- di confermare per l'anno 2020 le tariffe in vigore per l'applicazione dell'Imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni determinate con deliberazioni della Giunta Comunale rispettivamente n. 174 dd 13/12/2018 e n. 28 dd 23/01/2019 (aumento del 35%), in relazione alla classificazione del Comune, ai sensi dell'art.2, del D.lgs. 507/93 e del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta, per le superfici superiori al metro quadrato, tenendo

conto che le frazioni si arrotondano a mezzo metro quadrato, così come specificato nell'allegato (A) al presente provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale dell'atto;

2. di confermare il riallineamento delle tariffe relative all'Imposta sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni come già approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.1998 e Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2005 e di dare atto che con l'aumento di cui al punto 1) sono stati ristabiliti i livelli tariffari deliberati con gli atti sopracitati;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica al MEF, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli schemi di bilancio del prossimo esercizio finanziario.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 26 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CLAUDIO FEMIA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 26 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).
CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45
nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Conferma delle tariffe per l'anno d'imposta 2020.

PREMESSE

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, “di revisione ed armonizzazione, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, all’art.3, comma 5, si dispone che “entro il 31 ottobre di ogni anno i comuni deliberino, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nei regolamenti, eventuali aumenti di tariffa da applicare nell’anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione in questione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso”;

VISTO che all’art.27, comma 8, della Legge 448/2001 (Legge finanziaria per il 2002), il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*”;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione delle relative tariffe, con successive modificazioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 06/07/1994;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

ATTESO pertanto che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs.267/2000, la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è attribuzione della Giunta Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il quale stabilisce quanto segue: “*gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO anche il comma 3 dell’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dove il comma 444 della legge 24/12/2012 ha aggiunto infine le seguenti parole: “*con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2*”;

CONSIDERATO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in argomento con il canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, previsto dall’art. 63 del D.Lgs.15

dicembre 1997, n. 446 e che pertanto continuerà ad essere applicata la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 7 del 29/02/1996 venivano esentate dalla TOSAP le occupazioni di aree pubbliche, temporanee e permanenti, mediante tende o simili, fisse e retrattili, nonché mediante passi carrabili che accedono sulle strade comunali;

RICORDATO che con propria deliberazione n. 130 del 10/10/2001 venivano esonerate, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 449/97, dal pagamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, le occupazioni temporanee di aree pubbliche realizzate per gli interventi previsti dal predetto articolo 1, commi 1, 2 e 3, cioè relativamente ai lavori di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del Codice Civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, afferenti sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

CONSIDERATO che il Comune appartiene, ai fini di cui trattasi, alla classe V^a (QUINTA – Comuni fino a 10.000 abitanti), così come risulta dalla classificazione di cui al D.Lgs.15.11.1993, n. 507;

VISTA la propria deliberazione n. 175 del 13/12/2018, con la quale venivano confermate per l'anno 2019 le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), peraltro confermando quelle valide per l'anno precedente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, resa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.267/2000;

s i p r o p o n e

1. di confermare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già in vigore nell'anno 2019, in relazione alla classificazione del Comune, ai sensi dell'art. 43, del D.Lgs.507/93, e del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa;
2. di inviare la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
3. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli schemi di bilancio del prossimo esercizio finanziario.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 26 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CLAUDIO FEMIA**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 26 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, li 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, li 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: CONFERMA DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER ZONE OMOGENEE QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONFERMA DEI VALORI MEDI DELLE AREE FABBRICABILI SUDDIVISE PER ZONE OMOGENEE QUALE RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ESERCIZIO 2020.

Richiamata la deliberazione Giuntale n. 9 del 04/01/2019 con la quale si confermavano ... a decorrere dal 01/01/2018, i valori medi delle aree fabbricabili da utilizzare quale aree imponibili per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), adeguandone la denominazione e l'individuazione delle zone omogenee, secondo la dicitura riportata nel nuovo P.R.G.C. e alla successiva Variante n. 1, entrambi approvati, così come segue:

Nuovo P.R.G.C. approvato	valore €/mq.
Z.t.o.	
A0 - Zona residenziale di conservazione ambientale	70,00
B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	100,00
B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)	20,00
C - Residenziale di espansione edilizia	50,00
D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale	35,00
D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti	70,00
DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto	45,00
DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente	80,00
HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione	90,00

In considerazione di alcune valutazioni condivise con l'Ufficio Tributi, si ritiene di poter proporre per l'anno 2019, il mantenimento dei valori medi delle aree fabbricabili suddivise per zone omogenee quale riferimento per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) così come precedentemente determinati e di cui alla richiamata deliberazione Giuntale 9/2019,

s i p r o p o n e

1. di confermare, a decorrere dal 01/01/2020, i valori medi delle aree fabbricabili da utilizzare quale aree imponibili per il calcolo dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), secondo le diciture e previsioni di cui al vigente PRGC e sue Varianti approvate, così come segue:

Nuovo P.R.G.C. approvato	valore €/mq.
Z.t.o.	
A0 - Zona residenziale di conservazione	70,00

ambientale	
B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	100,00
B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)	20,00
C - Residenziale di espansione edilizia	50,00
D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale	35,00
D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti	70,00
DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto	45,00
DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente	80,00
HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione	90,00

2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di approvare in tempi brevi gli atti conseguenti al presente deliberato quali il Documento unico di Programmazione (D.U.P.) e gli schemi di bilancio.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LORENZO RIGONAT

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 26 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI RESI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ANNO 2020. CONFERMA TARiffe PREVIGENTI.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Servizi cimiteriali resi dall'Amministrazione Comunale nell'anno 2020. Conferma tariffe previgenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Atteso che:

- il Comune di Villesse è dotato di un "Regolamento di polizia mortuaria", approvato con deliberazione del Commissario prefettizio N. 26 del 21.07.1954;
- tale regolamento deve essere adeguato alla recente normativa di settore;
- in attesa di adeguare e rinnovare completamente il "Regolamento" si è provveduto, anche per venire incontro alle esigenze degli utenti ed a quelle dell'Amministrazione Comunale, a deliberare disposizioni provvisorie al fine di anticipare alcune modalità/condizioni operative.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 17.12.2007, con la quale si approvavano alcune disposizioni urgenti per l'anno 2008.

Visto in particolare l'art. 8) del "Regolamento" che determina gli importi relativi ai servizi di inumazione e tumulazione delle salme, da porre a carico dell'utenza per le prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 23 del 25.03.2016 che adeguava le tariffe per la fornitura dei servizi cimiteriali di competenza dell'Amministrazione Comunale:

• servizio di inumazione salme	€ 250,00
• servizio di tumulazione salme	€ 250,00
• servizio di esumazione salme	€ 250,00
• servizio di inumazione/tumulazione ceneri	€ 80,00

Ritenuto di confermare le sopracitate tariffe anche per l'anno 2020.

Ciò premesso,

p r o p o n e

1. di mantenere e confermare per l'anno 2020, le tariffe già precedentemente determinate per l'anno 2019, per l'effettuazione dei servizi cimiteriali da parte dell'Amministrazione Comunale, nelle seguenti misure:

- | | |
|---|----------|
| • servizio di inumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di tumulazione salme | € 250,00 |
| • servizio di esumazione salme | € 250,00 |
| • servizio di inumazione/tumulazione ceneri | € 80,00 |
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- o o o o -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE PER L'USO DEI LOCALI ED AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO E RICREATIVE. CONFERMA USO GRATUITO PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tariffe per l'uso dei locali ed aree di proprietà comunale destinati alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato e ricreative. Conferma uso gratuito per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Considerato il tessuto associativo locale, le molteplici e variegate attività organizzate sul territorio a favore della collettività, il crescente numero delle medesime forme associative e l'interesse che l'amministrazione comunale loro riserva.

Considerato che il Comune di Villesse dispone di diversi spazi, individuati dalla Giunta Comunale, che destina alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato, ricreative organizzate e gestite da Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni, purché le attività svolte siano rilevanti anche per la comunità di Villesse, non aventi scopo di lucro, compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 27.02.2012, con la quale veniva approvato il "Regolamento per l'uso dei locali comunali" che disciplina le modalità di utilizzo delle strutture comunali da parte dei richiedenti.

Richiamata la deliberazione giuntale n. 58 del 20.06.2012, con la quale venivano individuati gli spazi di proprietà comunale destinati alla concessione in uso ai sensi del predetto regolamento.

Richiamate le deliberazioni giuntali n. 119 del 12.12.2013, n. 38 del 29.05.2014, n. 64 del 17.07.2014 e n. 8 del 18.02.2015, con le quali venivano individuati ulteriori spazi di proprietà comunale destinati alla concessione in uso ai sensi del predetto regolamento.

Ritenuto di individuare i seguenti locali, di cui alla sopracitata deliberazione N. 58/2012 e successivi atti integrativi, da destinare alle numerose iniziative di carattere assistenziale, culturale e sociale, organizzate dai vari enti e cittadini come specificato nell'art 2 del citato Regolamento:

- locali siti al piano terra di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- locali siti al primo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- locali siti al secondo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
- Sala Riunioni sita al piano terra del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
- Sala Musica sita al primo piano del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
- piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/H,
- locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
- aree esterne dei locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
- locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20,
- locali siti al primo piano del Centro Civico di via Diaz n. 20.

Richiamato l'art. 6 del citato regolamento che prevede che la Giunta comunale quantifichi annualmente la tariffa per l'uso dei locali comunali.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 23.12.2011 "Determinazione delle tariffe per l'anno 2012 per l'uso dei locali di proprietà comunale" con la quale si deliberava la gratuità d'uso dei locali ed aree di proprietà comunale destinati alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato e ricreative.

Ritenuto doveroso procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2020 per l'uso degli spazi sopra elencati a carico degli enti e cittadini.

Considerato che già da diversi anni Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni, non aventi scopo di lucro, operano nell'ambito del territorio comunale per finalità di ordine sociale, culturale e artistico ed utilizzano gratuitamente i locali in parola, in modo proficuo per la comunità villessina viste le numerose iniziative di carattere assistenziale, culturale e sociale.

Considerato che detti organismi oltre a sostenere l'attività specifica per la quale sono stati creati, sono anche punto d'incontro e di aggregazione per i giovani del paese.

Considerato pertanto che dette attività, di riflesso, perseguono anche lo scopo di evitare il fenomeno dell'emarginazione sociale, obiettivo questo che rientra fra gli scopi cui deve tendere l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

Ritenuto di continuare a concedere gratuitamente per l'anno 2020 gli spazi individuati ai soggetti che ne faranno richiesta.

p r o p o n e

1. di confermare, anche per l'anno 2020, la concessione in uso gratuito, in favore di Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Villesse o anche di altri Comuni purché le attività svolte siano rilevanti anche per la comunità di Villesse, non aventi scopo di lucro, compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione stessa, dei seguenti locali/aree di proprietà comunale,
 - locali siti al piano terra di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - locali siti al primo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - locali siti al secondo piano di Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - Sala Riunioni sita al piano terra del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - Sala Musica sita al primo piano del rustico annesso al Palazzo Ghersiach di via Roma,
 - piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/H,
 - locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
 - aree esterne dei locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20/D,
 - locali siti al piano terra del Centro Civico di Via Diaz n. 20,
 - locali siti al primo piano del Centro Civico di via Diaz n. 20.
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tariffe per l'utilizzo del campo sportivo comunale per l'anno 2020.

PREMESSE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 39 del 30.11.2011, con la quale si approvava il nuovo "Regolamento per la gestione del campo sportivo comunale", ed in particolare l'art. 10 che prevede l'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe per l'utilizzo del campo di calcio.

Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 28.02.2018, e le seguenti determinazioni di proroga, con le quali si affidavano all'Associazione Sportiva Dilettantistica Villesse Calcio di Villesse la gestione del campo sportivo comunale.

Ricordato che, ai sensi del sopra citato regolamento, in caso di gestione tramite concessione le tariffe determinate dalla Giunta comunale verranno incassate dal Concessionario.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 18.01.2019 "Determinazione delle tariffe per l'utilizzo del campo sportivo comunale per l'anno 2019" che prevedeva le seguenti tariffe:

- € 350,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo dell'impianto,
- € 20,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto,
- € 10,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale,
- € 5,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative, con sede sul territorio comunale, per lo svolgimento delle attività del settore giovanile.

Ritenuto di confermare le sopracitate tariffe orarie, per l'utilizzo del campo di calcio nell'anno 2020.

Richiamato l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, m. 446 "Le provincie ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione".

Visto l'art. 53, c. 16, della L. 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 28.12.2001, n. 448.

Richiamato l'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006 n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dai norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Visto il combinato disposto degli artt. 151, c. 1 e 172 del TUEL il quale evidenzia che la deliberazione relativa alle aliquote dei tributi comunali deve essere adottata prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Richiamate altresì alcune pronunce della Corte dei conti che evidenziano "la stretta correlazione esistente tra la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi pubblici, che ciascun ente territoriale è libero di fissare, ed il bilancio di previsione dell'ente che non può che essere formato in relazione (anche) alle previsione degli incassi relativi ai tributi ed ai servizi locali" (parere n. 4/2006 della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – espresso in data 12.07.2006).

Ritenuto di continuare a consentire l'uso gratuito per le attività di manifestazioni promosse dalle scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico.

s i p r o p o n e

1. di confermare per l'anno 2020, nelle seguenti misure, le stesse tariffe già approvate per l'anno 2019, per l'uso del campo sportivo comunale:

- € 350,00 + IVA per ogni giornata di utilizzo dell'impianto,
- € 20,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto,
- € 10,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale,
- € 5,00 + IVA per ogni ora di utilizzo dell'impianto da parte delle Associazioni sportive e ricreative, con sede sul territorio comunale, per lo svolgimento delle attività del settore giovanile;

2. di determinare, anche per l'anno 2020, l'uso gratuito del campo sportivo comunale per le attività di manifestazioni promosse dalle scuole di ogni ordine e grado del comprensivo scolastico;
3. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.



COMUNE DI VILLESSE

PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11:45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Deffendi Claudio	Sindaco	Presente
Viola Flavia	Vice Sindaco	Presente
Montanari Tommaso	Assessore	Assente
Sinicropi Katia	Assessore	Presente
Valenti Gian Franco	Assessore	Presente

Assiste il Segretario dott. Mitja Bužan.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Claudio Deffendi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Individuazione dei servizi a domanda individuale e relativa percentuale di copertura dei costi per l'anno 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Ricordato che, ai sensi della previgente normativa, l'Amministrazione prima di procedere all'approvazione del bilancio di previsione era tenuta a determinare l'individuazione dei servizi a domanda individuale erogati, nonché la misura dei costi e dei ricavi il cui rapporto non poteva essere inferiore al 36%.

Richiamato da ultimo l'art. 19, c. 2, del D.Lgs. 342/97 in combinato disposto con l'art. 243 del D.Lgvo 267/2000 che abroga la disposizione di cui al punto precedente per le Amministrazioni non strutturalmente deficitarie.

Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Atteso che questo Comune non si trova nella condizione di ente strutturalmente deficitario.

Visto l'art.6 del D.L. n.55 del 28.02.1983, convertito con modificazioni nella Legge n.131 del 26.04.1983, che stabilisce l'obbligo dei Comuni di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con tariffe o contribuzioni e da entrate a specifica destinazione, fissando le relative tariffe.

Atteso che:

- i servizi a domanda individuale trovano classificazione nel DM 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, come modificato da ultimo dal Decreto Ministero dell'Interno 23 febbraio 2016;
l'elenco delle categorie dei servizi in argomento è il seguente:
 1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
 2. alberghi diurni e bagni pubblici;
 3. asili nido;
 4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
 5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
 6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
 7. giardini zoologici e botanici;
 8. impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
 9. mattatoi pubblici;
 10. mense, comprese quelle ad uso scolastico;
 11. mercati e fiere attrezzati;
 12. parcheggi custoditi e parchimetri;
 13. pesa pubblica;
 14. servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
 15. spурго di pozzi neri;
 16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
 17. trasporti di carni macellate;
 18. trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
 19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
- tale decreto prevede che i Comuni siano tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale e che per gli stessi servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane siano tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
- nelle premesse allo stesso decreto ministeriale, si definiscono servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per

- obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale e che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
- la posizione di primo piano che conserva l'ente locale nella determinazione del prezzo pubblico è stato analizzato dalla sentenza del TAR Piemonte n. 1365 del 31 luglio 2014.
 - la qualificazione del servizio quale servizio pubblico a domanda individuale sta a significare che l'ente locale non ha l'obbligo di istituirlo ed organizzarlo. Se però decide di farlo, è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali, e quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico diretto dell'utenza (art. 6 comma 1 D.L. 55/1983; art. 172 comma 1 lett. e) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 - nell'esercizio di tale potere-dovere, e in particolare nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, il Comune gode di amplissima discrezionalità, che non trova nella legge alcuna limitazione in ordine alla misura massima imputabile agli utenti.
 - la misura della contribuzione è quindi il frutto di una scelta di ampia discrezionalità riservata per legge all'amministrazione comunale.
 - la tariffa pagata dall'utente all'Amministrazione a fronte della fruizione di un servizio pubblico a domanda individuale non costituisce il prezzo della singola prestazione, e, in particolare, non è composta dalle sole voci di spesa sostenute dall'Amministrazione per erogare il singolo servizio ma rappresenta la misura della contribuzione dell'utente al costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per l'erogazione del servizio, determinato annualmente dall'Amministrazione, per obbligo di legge, tenendo conto non solo dei costi diretti, ma anche di quelli indiretti;
 - una volta determinato il costo complessivo del servizio (su base necessariamente previsionale) l'Amministrazione valuta, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte di esso finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell'utenza;
 - il decreto di cui sopra si riferisce esplicitamente a servizi gestiti direttamente dal Comune.

Rilevato che il Comune di Villesse eroga i seguenti servizi a domanda individuale ricompresi nell'elenco di cui al Decreto 23.02.2016 già sopra citato:

- asili nido,
- impianti sportivi, campo di calcio,
- impianti sportivi, palestra comunale,
- impianti sportivi, campo da tennis,
- mensa scuola dell'infanzia,
- servizi di pre e post accoglienza scolastica,
- servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,
- servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
- uso di locali per riunioni non istituzionali,
- servizi socio-assistenziali, fornitura pasti a domicilio.

Atteso che i seguenti servizi:

- asili nido,
 - impianti sportivi, campo di calcio,
 - impianti sportivi, campo da tennis,
 - mensa scuola dell'infanzia,
 - servizi cimiteriali. Illuminazione sepolture mediante lampade votive,
 - uso di locali per riunioni non istituzionali,
- non vengono gestiti direttamente dal Comune.

Ritenuto comunque opportuno emettere apposito atto deliberativo per i servizi a domanda individuale erogati direttamente dal Comune, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione, che si possono così individuare:

- servizio di assistenza domiciliare tramite la fornitura di pasti a domicilio,
 - servizi di pre e post accoglienza scolastica,
 - servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado,
 - servizi impianti sportivi – palestra comunale,
- cioè premesso,

p r o p o n e

Comune di Villesse – Deliberazione n. 121 del 29/11/2019

1. di individuare per l'anno 2020 i servizi a domanda individuale, erogati direttamente dall'Amministrazione comunale, per il cui accesso viene richiesto all'utente l'esborso di apposita tariffa o contribuzione:

a. Servizi di assistenza domiciliare – fornitura pasti a domicilio:

Entrate previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 17.000,00 - risorsa 345 "Proventi dai servizi di assistenza domiciliare"

Spese previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 20.000,00 - cap. 1947 "Spese per il Servizio Sociale di Base";

b. Servizi di pre e post accoglienza scolastica:

Entrate previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 7.000,00 - risorsa 368 "Compartecipazione da parte delle famiglie degli alunni nelle spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica"

Spese previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 33.020,00 - cap. 650 "Spese per i servizi di pre e post accoglienza scolastica"

c. Servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado:

Entrate previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 0,00 - risorsa 453 "Compartecipazione da parte delle famiglie degli alunni nelle spese per il servizio doposcuola"

Spese previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 9.250,00 - cap. 808 "Spese per i servizi doposcuola"

d. Servizi di gestione impianti sportivi – palestra comunale:

Entrate previste nel bilancio di previsione 2020:

Euro 16.000,00 - risorsa 473 "Introiti per la concessione d'uso della palestra comunale"

Spese previste nel bilancio di previsione 2020

Euro 20.000,00 - cap. 1777 "Spese generali impianti sportivi – prestazioni di servizi"

2. di confermare, nelle seguenti misure, per l'anno 2020, le tariffe a carico degli utenti del servizio di distribuzione pasti, già deliberate nell'anno 2019:

FASC E ISEE	DA	A	PASTO PRINCIPALE		PASTO AGGIUNTIVO			
			Percentu ale comparte ci- pazione al costo per l'utente	Percentu ale a carico dell'Ente	Importo a carico dell'uten te	Costo per l'Ente	Importo a carico dell'utent e	Costo per l'Ente
1	0,00	6.076,59	0	100	0	8,67	0	4,39
2	6.076,60	9.114,88	20	80	1,73	6,94	0,88	3,51
3	9.114,89	15.168,97	40	60	3,47	5,2	1,76	2,63
4	15.168,98	18.202,77	60	40	5,2	3,47	2,63	1,76
5	18.202,78	24.270,36	80	20	6,94	1,73	3,51	0,88
6	24.270,37	e oltre	100	0	8,67	0	4,39	0

3. di confermare, anche per l'anno 2020, la gratuità del servizio doposcuola destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, come già determinato con deliberazione della Giunta Comunale N. 161 del 28.11.2018;
4. di confermare, nelle seguenti misure, per l'anno 2020 le tariffe a carico degli utenti del servizio di pre e post accoglienza scolastica, già deliberate nell'anno 2019:

➤ **SCUOLA DELL'INFANZIA**

- pre-accoglienza € 20,00 per l'intero anno scolastico,
- post-accoglienza € 240,00 per l'intero anno scolastico,
- servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00.

SCUOLA PRIMARIA

- pre-accoglienza € 70,00 per l'intero anno scolastico,
 - servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00,
 - post-accoglienza € 220,00 per l'intero anno scolastico,
 - servizio gratuito per utenti con ISEE inferiore a € 10.000,00
5. di confermare, nelle seguenti misure, per l'anno 2020 le tariffe a carico degli utenti per l'utilizzo degli impianti sportivi- palestra comunale, già deliberate nell'anno 2019:
- Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:
– € 6,50 orarie + I.V.A.,
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede al di fuori del territorio comunale:
– € 13,10 orarie + I.V.A.
 - Utilizzo palestra, uso spogliatoio e docce per Associazioni sportive e ricreative con sede sul territorio comunale:
– tariffa giornaliera di € 35,00 + I.V.A. per un numero massimo di 4 giorni anno
6. di dare atto che la percentuale di copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di cui al punto precedenti. è del 48,62%.
7. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Villesse, 27 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio dell'area contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa.

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ed esito favorevole unanime,

d e l i b e r a

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

- 0 0 0 0 -

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Mitja Bužan

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/12/2019 al 19/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/11/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Villesse, lì 04/12/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell'originale firmato digitalmente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Determinazione aliquote, per l'anno 2020, dell'addizionale comunale all'IRPEF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA CONTABILE

Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 30.09.2013 con la quale si introduceva, con decorrenza 01.01.2013, l'Addizionale Comunale all'IRPEF.

Visto che con la succitata deliberazione si approvava il Regolamento, per la disciplina dell'imposta in argomento, che prevedeva un'aliquota dello 0,45 per cento da applicare ai redditi delle persone fisiche, ed una soglia di esenzione dall'imposta per i soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 15.000,00.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 01.09.2014 con la quale, con decorrenza, 01.01.2014 si riduceva l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF portando la misura della stessa allo 0,10 per cento.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2015, con la quale, si confermava per l'anno 2015 l'aliquota del 0,10 per cento prevista nell'anno precedente.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2019, con la quale, si confermava per l'anno 2019 la stessa aliquota del 0,10 per cento già applicata per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 29.11.2019 "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (art. 11 D.Lgs. 118/2011).

Accertato che in tale schema di bilancio è previsto, in un'ottica di alleggerimento della pressione fiscale a carico dei cittadini, l'azzeramento delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2020.

Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Vista la L. 14.09.2011, n. 148.

p r o p o n e

1. di determinare per l'anno 2020, un'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e dell'art. 1 comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modifica dalla L. 14/09/2011, N. 148, pari a 0,00%;
2. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di comunicare ai soggetti passivi d'imposta la misura delle aliquote deliberate.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario, tariffe e agevolazioni per l'anno 2020.

PREMESSE

Visto:

- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprensivo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il nuovo tributo, è entrato in vigore il 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

Tenuto conto che:

- il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;
- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 allegato 1 tenendo conto dei costi

operativi di gestione e i costi comuni dell'anno precedente, e i costi d'uso del capitale dell'anno in corso;

Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2020 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che prevede l'approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelto;

Visto l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, che conferma "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti";

Vista la nota dell'IFEL-ANCI del 9 dicembre u.s. nella quale si informa che, alla luce della delibera n. 433 del 31.10.19 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) - con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020 – che è stata approvata la seguente modifica al D.L. n. 124 del 26 ottobre u.s. (Decreto Fiscale) :

In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Considerato che la stessa nota IFEL-ANCI precisa che luce della modifica citata i Comuni potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte dall'ARERA, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo P.E.F.;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con relativo Piano Economico Finanziario di cui all' Allegato A) riservandosi di apportare eventuali, successive modifiche una volta disponibili i nuovi criteri di riconoscimento dei costi di esercizio;

Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 2 "Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 "con cui ha apportato all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, modifiche in materia di TARI, come segue:

- *((e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";*

Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l'Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha predisposto delle riduzione di coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, operando una riduzione del 25 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16, 17, 18, e 20 dell'elaborato per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019;

Ritenuto che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2018, comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Suddivisione dei nuclei familiari, a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimessa al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti nel modo seguente:

Nº componenti	Kb scelto	Kb minimo	Kb massimo	Kb medio
1	0,6	0,6	1	0,8
2	1,4	1,4	1,8	1,6
3	1,8	1,8	2,3	2
4	2,2	2,2	3	2,6
5	2,9	2,9	3,6	3,2
6 e più	3,4	3,4	4,1	3,7

al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche;

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le superfici, soggette a TARI nell'anno 2018, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
- Scelta dei coefficienti di adattamento (tale scelta è rimasta al Comune nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999);

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2020, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:

- a) a favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro **7.500,00=**;

- b) a favore dei nuclei familiari composti da **una persona di età non inferiore ai 65 anni**, è introdotta una **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia **inferiore ad Euro 7.500,00=** e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) ed in particolare il capitolo riguardante la TARI, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 01/09/2014 e s.m.i.;

Visto l'art 52 del D.Lgs.446/1997;

Visto il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

s i p r o p o n e

- l'approvazione in via provvisoria ai sensi e per gli effetti delle normative meglio citate in premessa, il Piano Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2020 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A);
- l'approvazione sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2020 e con decorrenza 1° gennaio 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

– **utenze domestiche:**

Componenti	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile
1	0,536542	44,500882
2	0,625966	103,835392
3	0,689840	133,502646
4	0,740939	163,169901
5	0,792038	215,087597
6 o più	0,830363	252,171666

– **utenze non domestiche:**

Descrizione	€/mq TF	€/mq TV	Tariffa al Mq.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,386527	0,374787	0,761313
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,507790	0,607375	1,115165
3. Stabilimenti balneari	0,288000	0,342819	0,630820
4. Esposizioni, autosaloni	0,227369	0,334001	0,561370

5. Alberghi con ristorante	0,810949	0,968933	1,779882
6. Alberghi senza ristorante	0,606317	0,722015	1,328332
7. Case di cura e riposo	0,720001	0,862009	1,582010
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,856422	1,025151	1,881574
9. Banche ed istituti di credito	0,439580	0,526906	0,966485
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,750317	1,005310	1,755627
11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	0,985265	1,372380	2,357645
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,666948	0,650365	1,317313
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,697264	0,832247	1,529511
14. Attività industriali con capannone di produzione	0,689685	0,826735	1,516420
15. Attività artigianale di produzione beni specifici	0,826107	0,983264	1,809370
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,751162	3,279382	6,030545
17. Bar, caffè, pasticceria	2,069056	2,465875	4,534931
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	1,000423	1,192703	2,193126
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,167160	1,387813	2,554972
20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	3,440848	4,110527	7,551374
21. Discoteche, night club	0,788212	0,943580	1,731792

3. di dare atto alle tariffe TARI determinate dal Comune, deve essere sommato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 comma della legge 17 dicembre 2017, n. 205. L'art. 10, commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, in attuazione della disposizione sopra richiamata, ha disposto che **l'aliquota del tributo è determinata nella misura del 4 per cento** per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020**;
4. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 27C del Regolamento IUC – componente TARI, conferma per l'anno d'imposta 2020, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni:
- a) a favore delle fasce deboli di popolazione, relativamente abitazioni occupate da tali nuclei familiari, è introdotta una agevolazione di natura sociale, consistente in una **riduzione del 30%** nella parte fissa e nella parte variabile della tassa complessivamente applicata al

soggetto richiedente, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) sia inferiore ad Euro 7.500,00=;

b) a favore dei nuclei familiari composti da **una persona di età non inferiore ai 65 anni**, è introdotta una **riduzione del 50%** nella parte fissa e nella parte variabile del tributo, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) sia inferiore ad Euro 7.500,00= e che i requisiti dell'età e della composizione del nucleo familiare siano validi alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per cui si richiede l'agevolazione;

5. di riservarsi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo P.E.F.;
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 attesa la necessità di rendere subito operative lo modalità applicative in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020.

PREMESSE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è stata fissata all'anno 2015;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639 l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto l'art. 1, comma 10, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con cui modifica l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportando le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto inoltre l'art. 1 comma 13, della Legge di Stabilità 2016, il quale stabilisce a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art.13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro 200,00.= per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto inoltre che l'Imposta Municipale Propria, non si applica:

- a) ai fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- b) ai fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- d) ai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- e) ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
- h) agli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) alle abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- j) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- k) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- n) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- o) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 24 del 01/09/2014 e s.m.i, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

Vista la deliberazione di consiglio n. 7 del 28/01/2019, di conferma delle aliquote IMU per l'anno d'imposta 2019 e ritenuto di confermare anche per l'anno 2020 le seguenti aliquote:

- Aliquota ordinaria o di base nella misura pari allo **0,76 per cento**;
- Aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e relative pertinenze non esenti (A1, A8, A9) (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7);
- Aliquota pari allo **1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati **nel gruppo catastale (D)**, di cui l'aliquota dello 0,76 per cento riservata allo Stato e l'aliquota dello 0,3 per cento riservata al Comune di Villesse.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29/11/2019, con la quale sono stati individuati i valori medi delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), come segue:

Nuovo P.R.G.C. approvato	valore €/mq.
Z.t.o.	
A0 - Zona residenziale di conservazione ambientale	70,00
B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	100,00
B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)	20,00
C - Residenziale di espansione edilizia	50,00
D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale	35,00
D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti	70,00
DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto	45,00
DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente	80,00
HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione	90,00

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento...omissis...";

Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1, della Legge 27 dicembre 2006;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata:

- la Legge 27/07/2000, n. 112 “ Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;
- l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Si propone

1. la conferma in conseguenza a quanto in premessa argomentato, le aliquote e le detrazioni I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno d’imposta 2020, come di seguito riportate:
 - Aliquota ordinaria o di base nella misura pari allo **0,76 per cento**;
 - Aliquota ridotta pari allo **0,4 per cento** per l’abitazione principale e relative pertinenze non esenti (A1, A8, A9) (max n.1(una) unità per categorie C2, C6 e C7);
 - Aliquota pari allo **1,06 per cento** per gli immobili ad uso produttivo classificati **nel gruppo catastale (D)**, di cui l’aliquota dello 0,76 per cento riservata allo Stato e l’aliquota dello 0,3 per cento riservata al Comune di Villesse;

2. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020;

3. di determinare a decorrere dal 01/01/2020 il valore economico delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come fissato con delibera della Giunta comunale n. 9 del 04/01/2019:

Nuovo P.R.G.C. approvato	valore €/mq.
Z.t.o.	
A0 - Zona residenziale di conservazione ambientale	70,00
B - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento	100,00
B1 - Zona agricola degli abitati (corrispondente alla precedente EB - Zona agricola degli abitati)	20,00
C - Residenziale di espansione edilizia	50,00
D2 - Zona industriale ed artigianale di espansione di interesse comunale e comprensoriale	35,00
D3 - Zona occupata da insediamenti produttivi esistenti	70,00
DH.2 – Zona mista per attività artigianali e commerciali: di progetto	45,00
DH.3 - Zona mista per attività artigianali e commerciali: esistente	80,00
HC - Zona commerciale per attività di grande distribuzione	90,00

4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013;
5. di dare atto infine che la presente deliberazione sarà inviata, in via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

6. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 attesa la necessità di rendere subito operative lo modalità applicative in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote per l'anno d'imposta 2020.

PREMESSE

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione della imposta unica Comunale IUC", approvato con delibera consiliare n. 24 del 01/09/2014 e s.m.i.;

Visti i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto "*Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche*" con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;

Vista la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti*";

Considerato che:

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote

- dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della Legge 147/2014;
- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione per il 2017;

Considerato che le aliquote IMU deliberate per il 2020 per alcune tipologie di immobili sono all’aliquota massima consentita dalla legge statale sull’IMU e quindi l’azzeramento dell’aliquota TASI, non comporta riflessi negativi in termini di cassa;

Vista la bozza del bilancio di previsione 2020, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell’art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

VISTA la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208, G.U n. 302 del 30.12.2015;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

s i p r o p o n e

1. la conferma per l’annualità 2020, dell’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a **0,00 %o** (zeropermille) per tutte le fattispecie impositive;
2. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto dal comma 677 dell’art. 1 della legge 147/2013;
3. di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’ANCI. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004 attesa la necessità di rendere subito operative lo modalità applicative in oggetto.